

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

ai sensi dell'art. 24 L. 21.12.2012 n. 247.

approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano in data

08/03/2023

Art.1 – IL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ispirato ai principi normativi riferiti all'attività della Pubblica Amministrazione, disciplina l'attività dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, nell'osservanza del contenuto dell'ordinamento della professione forense e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Art.2 – IL CONSIGLIO

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla Legge Professionale e da questo Regolamento.

2.1. Il Consiglio provvede:

- a) alla tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri;
- b) ad approvare i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) a sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, a istituire ed organizzare scuole forensi, promuovere e favorire le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, curare la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilasciare il certificato di compiuta pratica;
- d) ad organizzare e promuovere l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, nonché ad accreditare eventi formativi;
- e) ad organizzare e promuovere l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuovere la organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista;
- f) a vigilare sulla condotta degli iscritti e a trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; in caso di presentazione di un esposto o di una denuncia o se vi è, comunque, una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, competente in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale;
- g) ad eseguire il controllo della formazione continua, della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale da parte degli iscritti;
- h) a tutelare l'indipendenza e il decoro professionale ed a promuovere iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) a dare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

j) a vigilare sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti;

k) a riscuotere i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri;

l) a deliberare in merito all'assunzione dei dipendenti ed alla regolazione dei relativi rapporti.

2.2. Il Consiglio può:

a) costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

b) intervenire, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni, solo relative a questioni professionali, insorte tra gli iscritti o tra questi ed i clienti, cercandone il bonario componimento

c) costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, ad associazioni, anche sovranazionali.

2.3 La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare e riscuotere contributi per il rilascio di certificati, copie e tessere, per i pareri sui compensi, per la partecipazione alla Scuola Forense, nonché a stabilire la quota spettante all'Ordine in riferimento all'attività svolta dai mediatori iscritti all'Organismo di mediazione dell'Ordine e dai gestori della crisi iscritti presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine.

Art. 3 – ORGANI DEL CONSIGLIO

3.1 Sono organi del Consiglio il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere.

3.2 Il Presidente rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni assegnate dalla legge e dai regolamenti. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea e predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. Il Consigliere più anziano di iscrizione all'Albo coadiuva il Presidente come suo vice nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza rispetto alle Pubbliche amministrazioni e più in generale a ogni altro organo istituzionale; il Consigliere con più anzianità di iscrizione all'albo in ogni caso sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, fatta eccezione per quelle materie espressamente delegate dal Presidente ad altro Consigliere.

3.3 Il Consigliere Segretario cura tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti per il funzionamento della Segreteria e del Consiglio, verificando le funzioni e le attività di tutto il personale, verbalizza le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, cura la custodia dei registri dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e dei documenti previsti dalla legge e dai regolamenti, provvede all'invio delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio o dal Presidente, istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'Albo degli avvocati, dal Registro dei praticanti, dall'Elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, cura la pubblicazione e revisione dell'albo degli avvocati e degli altri elenchi e registri previsti dalla legge. In caso di impedimento o temporanea assenza del Segretario le relative funzioni possono temporaneamente essere affidate dal Presidente ad altro Consigliere.

3.4 Il Consigliere Tesoriere adempie alle incombenze di carattere finanziario e contabile, avvalendosi della struttura contabile del Consiglio ed in particolare:

- a) predispone il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, all'approvazione dell'assemblea;
- b) redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- c) ove il Consiglio non provveda altrimenti, indica tra il personale dipendente il soggetto che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio;
- d) conserva le scritture contabili previste dalla legge, anche avvalendosi di professionisti esterni a tale scopo incaricati dal Consiglio;
- e) effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'Ordine secondo le delibere del Consiglio; ha, unitamente e disgiuntamente con il Presidente, il potere di operare sui rapporti bancari di cui l'Ente è titolare. E' abilitato, in caso di urgenza, a procedere ed effettuare spese necessarie per la gestione dell'Ordine nel limite di euro 1.000,00 (euro mille) rendendo conto alla prima seduta utile del consiglio per la delibera di ratifica.

Art.4 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

4.1 La prima convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dei singoli eletti entro 10 gg dalla loro proclamazione, a cura del consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo: l'ordine del giorno relativo alla convocazione deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

La seduta viene presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo che chiama a fungere da verbalizzante altro consigliere presente. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Alla carica di Presidente viene eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Albo ed, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Avvenuta la nomina del Presidente la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni, nell'ordine, all'elezione del del Segretario e del Tesoriere con le stesse modalità di elezione del Presidente. Il verbale viene firmato in calce dai nominati Presidente e Segretario.

4.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente di norma ogni quindici giorni e le riunioni non sono pubbliche; l'invio della convocazione contenente l'ordine del giorno, è effettuato a mezzo PEC almeno 48 ore prima della riunione.

Sedute straordinarie potranno essere convocate, anche senza formalità, su iniziativa del Presidente o su richiesta di sei Consiglieri.

4.3 Ogni Consigliere può richiedere al Presidente, depositando istanza scritta in Segreteria, l'inserimento all'ordine dei giorni di temi specifici di particolare interesse; la richiesta dovrà essere evasa entro le prime due riunioni immediatamente successive al suo deposito.

4.4 Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Nel corso delle adunanze il Segretario annota provvisoriamente i dati, i fatti e gli atti su apposito brogliaccio. Tali annotazioni provvisorie sono poi utilizzate dall'ufficio di Segreteria per la redazione del verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in vece di quest'ultimo, dal Consigliere che abbia provveduto alla sua redazione, viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio.

4.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento di almeno sei Consiglieri

4.6 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4.7 La discussione nel corso delle riunioni del Consiglio è coperta dal segreto. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono considerate riservate, escluse quelle che devono essere rese pubbliche per legge e quelle che il Consiglio deliberi di pubblicizzare o comunicare agli iscritti o a terzi. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente o dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale nell'ufficio di Segreteria e, nei casi previsti dalla legge, mediante inserimento nel sito web istituzionale dell'Ordine. È sempre consentito l'accesso ai documenti nei limiti e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4.8 In occasione dell'impegno solenne degli avvocati e dei praticanti ammessi al patrocinio ed in ogni altra circostanza ritenuta di particolare importanza con delibera del Consiglio, lo stesso è convocato in pubblica seduta. Nelle sedute pubbliche del Consiglio viene fatta espressa verbalizzazione e viene indossata la toga.

4.9 Laddove lo ritenga funzionale rispetto all'espletamento delle finalità dell'Ordine il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio soggetti esterni per la consultazione degli stessi.

Art. 5 – I CONSIGLIERI

5.1 La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ogni Consigliere. Il comportamento del Consigliere del C.O.A., che con la propria assenza comprometta il buon funzionamento dell'Organo

Collegiale dimentico del proprio ruolo liberamente assunto, può essere valutato in base a tutti i principi di ordine deontologico che presiedono all'esercizio della professione forense. Il comportamento del Consigliere ingiustificatamente assente può essere portato alla attenzione dell'Organo competente a giudicare alla luce dei principi affermati dal vigente Codice Deontologico.

5.2 Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni situazione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio, ha l'obbligo di far presente al Consiglio la situazione di conflitto e di astenersi dalla deliberazione quando abbia un qualche interesse in relazione all'argomento in discussione, o conoscenza della questione in qualità di difensore di una delle parti interessate, o quando la questione trattata riguardi colleghi che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale di cui fa parte il Consigliere, o quest'ultimo eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente con essi in maniera non occasionale, e comunque in ogni altro caso di grave opportunità.

5.3 Fermo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni e di far verbalizzare in modo succinto l'intervento reso in Consiglio, ogni Consigliere ha il dovere di segretezza e di riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese in ragione del proprio mandato o che possano limitare la libertà di determinazione del Consiglio.

5.4 I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere a tutti gli atti dell'Ordine mediante semplice richiesta scritta. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

Art.6 – DELEGHE DEL PRESIDENTE

6.1 Il Presidente può delegare, per singoli atti, incontri e singole manifestazioni, uno o più Consiglieri senza necessità di riferire al Consiglio.

6.2 Il Presidente può delegare materie e funzioni di propria competenza ad uno o più Consiglieri solo dopo aver riferito al Consiglio.

Art.7 – INCARICHI

7.1 La nomina o la scelta di iscritti per qualsiasi incarico, quando non sia disciplinata per legge, deve avvenire, da parte del Consiglio, sulla base di criteri di competenza, rigorosa rotazione, esperienza professionale.

7.2 Se la funzione, l'incarico e l'attività sono retribuiti, la scelta non può mai cadere su Consiglieri, salvo che l'incarico sia a essi riservato dalla legge.

7.3 Nell'esercizio del potere di autotutela il Consiglio può in ogni momento rivalutare la legittimità ovvero l'opportunità della nomina e adottare le deliberazioni conseguenti.

Art.8 – COMMISSIONI

8.1 Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio e i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento al Presidente, al Segretario e al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di Commissioni dallo stesso istituite.

8.2 Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Presidente, in attuazione delle determinazioni del Consiglio, può istituire Commissioni Speciali proponendo al Consiglio la nomina dei componenti e del loro eventuale coordinatore.

8.3 Le Commissioni devono essere composte da un numero di membri almeno pari a tre, sono diretta espressione del Consiglio, possono avere compiti istruttori e consultivi ma mai deliberativi, tranne che per le ipotesi in cui abbiano ricevuto espressa delega dal Consiglio, con oggetto e scadenza determinati, e sempre che la legge lo consenta e tranne si tratti di Commissioni Speciali, istituite per particolari situazioni di interesse con oggetto e scadenza determinati. In ogni caso le deliberazioni delle Commissioni cui tale potere è attribuito debbono essere sottoposte all'esame del Consiglio che le ratifica a maggioranza semplice dei presenti alla riunione.

8.4 Le riunioni delle Commissioni sono valide se presente la maggioranza dei commissari nominati e licenziano gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Commissari presenti.

8.5 Il Consiglio può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non Consiglieri, in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza e attitudine, salvo che i compiti relativi siano riservati al Consiglio dalla Legge Professionale.

8.6 Il lavoro di ogni Commissione è coordinato dal relativo Presidente nominato dal Consiglio o, in assenza dello stesso, da altro consigliere scelto dai commissari presenti; il consigliere che presiede le sedute indica il segretario.

Art. 9 ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali degli Avvocati di Avezzano.

9.2 L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio, approva i bilanci preventivo e consuntivo, esprime parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio, esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge professionale.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo in caso di suo impedimento o assenza, in seduta ordinaria o straordinaria. Il Presidente, o il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo in caso di suo impedimento o assenza, presiede l'Assemblea, ne ha la direzione e ne regola l'andamento.